



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**ORDINANZA**  
**- art. 409, IV comma c.p.p. -**

Il Giudice per le Indagini Preliminari, in relazione al procedimento in epigrafe, nei confronti di \_\_\_\_\_ e altri;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale dell' 8/2/22 fissata a seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalla parte offesa Vincenzo De Luca;  
sentite le parti presenti all'udienza camerale;

**OSSERVA**

La vicenda oggetto del procedimento concerne le accese contestazioni che un gruppo di persone facevano nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il 30.11.2019, all'uscita dalla Sede del Comune di Aversa, ove egli si era recato per la firma dell'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione dei "programmi integrati città sostenibile" (cd. PICS). Nel corso delle contestazioni, tra l'altro, venivano lanciati da alcuni dei contestatori dei sacchetti contenenti rifiuti all'indirizzo della persona offesa; ne seguivano delle colluttazioni con gli operanti di PG intervenuti per garantire la sicurezza.

Le indagini sull'episodio si concentravano immediatamente sulla identificazione dei presenti, anche attraverso l'analisi dei profili Facebook, il web – trattandosi per lo più di attivisti ambientalisti già conosciuti alle FF.OO. – e le foto dei cartellini di identità e patenti; le attività in questione – compendiate nell'informativa finale a firma del Dirigente Dr. \_\_\_\_\_, – sortivano esito positivo quanto alla presenza degli indagati alla manifestazione.

Per quanto qui di interesse, in particolare, venivano identificati i due autori del lancio di altrettanti sacchetti di spazzatura: il minore \_\_\_\_\_ (nei cui confronti procede la competente autorità giudiziaria) e \_\_\_\_\_ questi, in particolare, si legge nell'informativa (pg. 6), veniva riconosciuto dagli operanti come l'autore di tale gesto; a pag. 9 della stessa informativa si attribuisce al \_\_\_\_\_ a anche di essere "entrato in contatto" con gli operanti durante gli scontri.

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, sempre secondo quanto si legge nell'informativa, sono indicati come coloro che si "avventavano" contro gli operanti

1

durante le contestazioni. Gli altri indagati venivano individuati come presenti e partecipi alle contestazioni.

Venivano pertanto iscritti \_\_\_\_\_ o per i reati di cui agli artt. 338 e 341 bis c.p. w 18 RD 773/1931 e tutti gli altri indagati per quest'ultima fattispecie. Il P.M. chiedeva poi l'archiviazione per tutti gli indagati. La richiesta merita parziale accoglimento. Le conclusioni del P.M. sulla fattispecie di cui all'art. 338 c.p. appaiono condivisibili. E' vero che, come osservato dall'opponente, il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. non richiede né la premeditazione, né una particolare organizzazione, essendo configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale, non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e volontà dell'agente di minacciare, attraverso il singolo componente, l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività (Sez. 2, Sentenza n. 5611 del 17/01/2012). Tuttavia, è pur sempre necessario che la condotta "violenta o minacciosa" sia posta in essere "*per impedire l'attività di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero per turbarne la regolarità*"; per "corpo" deve intendersi "*una autorità collegiale che eserciti una delle funzioni sopra indicate, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che stano riferibili al collegio e non ai singoli componenti*"; ne sono esempi il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i Consigli comunali e provinciali ed organi consimili; e cioè organi cui la legge attribuisce competenze specifiche il cui esercizio è collegiale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18194 del 2012). Al contempo, il dolo specifico richiede che la condotta sia rivolta ad *impedire o turbare l'attività del corpo* o (comma secondo, introdotto nel 2017) ad *ottenere, impedire o ostacolare il rilascio di un provvedimento...o a causa di esso*.

Nella fattispecie, le condotte descritte appaiono invece chiaramente rivolte al Presidente della Regione come esponente politico singolo, e non quale rappresentante della Regione o esponente di organo collegiale; al contempo, non emerge la direzione finalistica delle condotte a *turbare o impedire* l'attività della Giunta Regionale, quanto piuttosto una contestazione *ad personam*, solo occasionata dalla presenza del Governatore ad Aversa, per la firma del PICS con il Sindaco di Aversa. Tant'è vero che le contestazioni avvenivano al termine dell'incontro e che azioni analoghe, senz'altro deprecabili, erano state già attuate in contesti del tutto diversi e avulsi dall'attività istituzionale dell'organo collegiale in senso stretto (evento di beneficenza, inaugurazione di un reparto ospedaliero). Si è, insomma, di fronte ad una contestazione inizialmente pacifica di matrice "ambientalista", che trascendeva in gesti violenti di alcuni solo dopo la conclusione dell'incontro col Sindaco (e non prima, per impedirlo), all'uscita del Presidente dalla casa comunale. Non è dunque ravvisabile il dolo specifico di impedire o turbare l'attività di un organo collegiale o il collegamento causale con un provvedimento della stessa.

Tuttavia, resta la potenziale rilevanza penale delle condotte violente e/o oltraggiose accertabili a carico di ciascun indagato, meglio qualificabili ex artt. 341 bis c.p., 612 c.p. o 674 c.p. o eventualmente 337 c.p. per le aggressioni agli operanti (sulla possibilità di diversa qualificazione in questa sede, cfr. in termini, Sez. 5, Sentenza n. 24616 del 16/03/2021).

Sotto tale profilo, le posizioni degli indagati sopra citati (

1) - ai quali parrebbero attribuite nell'informativa condotte definite di tipo violento o minaccioso - richiedono un approfondimento investigativo volto a verificare le condotte effettivamente ascrivibili a ciascuno di essi e le modalità di identificazione: occorre, in particolare, specificare chi siano gli operanti che abbiano effettuato il riconoscimento di ciascuno degli indagati (che non risulta formalizzato in un verbale) e procedere all'escussione degli stessi verbalizzanti, perché siano meglio specificate le condotte cadute sotto la loro diretta percezione e attribuibili a ciascuno degli indagati, condotte spesso solo genericamente descritte nell'informativa (che fa riferimento a "turpiloquio", all'avventarsi contro gli operanti, al tentativo di aggressione del Presidente, ecc. senza chiarire le modalità delle azioni in questione). Tali accertamenti sono necessari per poter attribuire a ciascuno la condotta effettivamente tenuta, in modo specifico e, quindi, valutarne il rilievo penale.

La richiesta di archiviazione deve invece essere accolta nei confronti degli altri indagati, per i quali l'informativa non evidenzia condotte violente o minacciose, ma la mera partecipazione alla contestazione; devono condividersi sul punto le osservazioni del P.M. circa la non configurabilità del reato di cui all'art. 18 R.D. 773/1931 in capo a chi partecipi semplicemente ad una manifestazione non autorizzata (o meglio, effettuata senza previo avviso al Questore), rilevando solo le condotte di "promozione" e "organizzazione" che, invero, non risultano provate neppure in capo agli altri indagati. Quanto all'esposizione del cartello da parte della \_\_\_\_\_ a, va detto che la frase ivi riportata, per quanto forte, non travalica il legittimo esercizio del diritto di critica politica e appare scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 409, quarto comma, c.p.p.

Non dispone l'archiviazione nei confronti di \_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ e dispone che il Pubblico Ministero, entro il termine di novanta giorni svolga le indagini di cui in motivazione.

Rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione nei confronti degli altri indagati, disponendo lo stralcio delle relative posizioni e la formazione di autonomo fascicolo.

Dispone l'immediata restituzione degli atti al P.M. in Sede.

Aversa, 7.3.2022

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Ufficio GIP
7 - MAR 2022
Depositato/Pervenuto in Cancelleria

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Annamaria Buonanno

Il G.I.P.  
Dott.ssa Valentina Giovannello

Valentina Giovannello